STUDIO FIABANE
PARTNERS
Dottori Commercialisti ◆ Esperti Contabili

Partners
Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori
Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Filippo Pizzol

Ai signori
C L I E N T I
Loro Sedi

Treviso, 3 novembre 2023

Circolare n. 15/2023

Oggetto: Adempimenti connessi ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, R&S e formazione 4.0

Comunicazione MISE

Si ricorda che il **30 novembre** scade il termine per l'invio al MISE della comunicazione dei dati degli investimenti appartenenti al Piano Transizione 4.0 effettuati nel 2022.
Tale adempimento riguarda i soggetti che hanno beneficiato nel corso del 2022 di almeno uno dei seguenti crediti: investimenti in beni strumentali 4.0, crediti R&S e Formazione 4.0.
Si ricorda che l'adempimento prevede l'invio tramite PEC del modello di comunicazione (format approvato dal MISE), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Si evidenzia che le PEC di riferimento a cui inviare il modello sono diverse per ciascuna tipologia di credito e precisamente:

- investimenti in beni strumentali 4.0: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
- credito R&S: cirsid@pec.mise.gov.it
- formazione 4.0: formazione4.0@pec.mise.gov.it.

Si invitano i Clienti interessati a tali adempimenti a coordinarsi con il tecnico, o con la relativa società di consulenza, che li ha seguiti nei conteggi e/o nella documentazione per la predisposizione delle pratiche in esame.
Ricordiamo che il mancato invio del suddetto modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Interconnessione investimenti in beni strumentali 4.0

Con riferimento al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi 4.0, in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate risulta sempre più frequente che l'Ufficio contesti il requisito dell'interconnessione.
Pertanto, lo Studio ritiene opportuno ricordare a tal proposito che il requisito **dell'interconnessione deve essere mantenuto anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene vien interconnesso**.
Infatti, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, è stato precisato che il requisito dell'interconnessione deve essere mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0 e che, ai fini dei controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.
Alla luce di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, il requisito dell'interconnessione dovrebbe essere quindi mantenuto almeno per l'intero periodo di fruizione dell'agevolazione (5 o 3 anni in base all'anno di effettuazione dell'investimento).
Pertanto, si invita **i Clienti interessati a coordinarsi con i propri tecnici e a predisporre la documentazione necessaria a provare l'interconnessione** anche negli anni successivi al primo.

Studio Fiabane & Partners
via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265

Credito imposta beni strumentali nuovi – riferimento normativo (sia per beni 4.0 che per beni ordinari non 4.0)

Si ricorda, infine, che con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi **(4.0 e ordinari)** la normativa prevede che **tutti i documenti relativi all'acquisizione** dei beni agevolati debbano contenere l'espresso riferimento alla norma agevolatrice, in quanto trattasi di elemento formale imprescindibile per il riconoscimento del credito stesso.

Pertanto, il riferimento normativo dovrà essere indicato nelle **fatture nonché nei DDT, negli ordini, nei pagamenti e negli altri documenti relativi all'acquisizione**.

Per quanto riguarda le fatture l'Agenzia ha chiarito che, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, è possibile sanare tale mancanza **(pena il recupero dell'agevolazione)** nel seguente modo:

- in caso di fattura cartacea (ad esempio acquisto da un soggetto estero): il riferimento normativo può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale della fattura con scrittura indelebile, anche mediante un apposito timbro;
- in caso di fattura elettronica, è possibile alternativamente:
  a) stampare il documento apponendo la scritta in modo indelebile;
  b) realizzare un'integrazione elettronica (che può essere inviata allo SDI) da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

Ricordiamo di seguito i diversi riferimenti normativi da indicare nei documenti (veda in particolare le nostre circolari n. 22 del 20 ottobre 2020 e la n. 2 del 14 gennaio 2021):

1. per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%, **le relative fatture e gli altri documenti di acquisto** devono contenere il riferimento *"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-197 Legge 160/2019";*
2. per gli investimenti intrapresi **a decorrere dal 16 novembre 2020**, **le fatture e gli altri documenti di acquisto** dei beni ammissibili devono riportare il riferimento *"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054 e 1058 Legge n. 178/2020".*

Sulla base di quanto indicato dall'Agenzia, si ritiene che, in merito ai documenti diversi dalle fatture, per sanare la mancata indicazione del riferimento normativo sia possibile apporre la scritta in modo indelebile nel documento stesso, anche mediante apposito timbro.

Proroga per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo

La bozza del DL fiscale collegato al Ddl di bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre, posticipa, i termini per il riversamento "spontaneo" del credito ricerca e sviluppo. Anche in questo caso la procedura di riversamento non viene modificata (dovranno essere aggiornati i relativi modelli per l'accesso e le istruzioni).

A seguito di tale decreto il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al **30 giugno 2024**.

Di conseguenza, il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024.

Ricordiamo che tale procedura riguarda le attività di ricerca e sviluppo svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per ulteriori dettagli su tale misura rinviamo alla nostra circolare 13 del 26 ottobre 2021.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -